

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che HERA, già detentrica del 43,05% del capitale di AGEA, società multiutilities operante nell'ambito della Provincia di Ferrara, ha avviato nell'ambito di un processo di implementazione del proprio piano industriale un percorso di integrazione societaria con AGEA, che prevede anche l'incorporazione delle attività inerenti la gestione del ciclo idrico integrato svolta, in alcuni Comuni della Provincia di Ferrara, da ACOSEA, società controllata da AGEA;

Considerato che HERA e AGEA hanno condiviso un percorso finalizzato alla realizzazione del processo di integrazione, processo teso a rafforzare la competitività industriale delle società ed a migliorare il livello dei servizi per i propri clienti;

Visto che il percorso delineato ai fini della integrazione prevede la fusione per incorporazione di AGEA in HERA ed il contestuale apporto, mediante scissione, del ramo aziendale attinente il ciclo idrico attualmente svolto da ACOSEA;

Accertato che una volta realizzatasi la integrazione è prevista, analogamente a quanto già in essere nelle altre realtà territoriali, la costituzione di una società territoriale controllata al 100% da HERA, che opererà nell'ambito della Provincia di Ferrara;

Visto che, al fine di perseguire i suddetti obiettivi di integrazione societaria, tra enti locali azionisti di HERA (di seguito "Azionisti Pubblici HERA"), azionisti di AGEA (di seguito "Azionisti AGEA"), enti locali azionisti di ACOSEA (di seguito "Azionisti Pubblici ACOSEA"), HERA, AGEA e ACOSEA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, verrà stipulato un apposito accordo quadro (di seguito "Accordo Quadro"), che si deposita, unitamente ai relativi allegati, agli atti della presente deliberazione;

Accertato che l' Accordo Quadro, in sintesi, ha come oggetto:

- I) l'avvio ed il completamento della fusione per incorporazione di AGEA in HERA;
- II) l'avvio ed il completamento della scissione totale e proporzionale di ACOSEA, mediante assegnazione:
 - a favore di HERA, della parte di patrimonio di ACOSEA inerente la gestione del servizio idrico integrato comprensivo delle attività, passività, contratti e diritti (di seguito "Ramo Gestioni"), come descritti al punto 3 del Progetto di Fusione e Scissione, allegato all'Accordo Quadro (di seguito "Progetto di Fusione/Scissione"), e a favore della società di nuova costituzione denominata "ACOSEA IMPIANTI S.r.l.", della parte di patrimonio di ACOSEA inerente la proprietà delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali relative al servizio idrico integrato rappresentata dalla partecipazione detenuta da ACOSEA in ACOSEA RETI S.r.l. nonché dagli altri elementi patrimoniali (di seguito "Ramo Reti"), come descritti al punto 3 del Progetto di Fusione/Scissione;
- III) l'impegno di Azionisti Pubblici ACOSEA e HERA di stipulare entro 30 giorni dalla data di emissione delle azioni HERA derivanti dall'aumento di capitale a servizio del Progetto di Fusione/Scissione, un contratto di cessione della partecipazione in forza del quale HERA venderà a Azionisti Pubblici ACOSEA, che acquisteranno, il 75,5% del capitale sociale detenuto da HERA a

seguito della Scissione;

Considerato che l'Accordo Quadro, corredato dai relativi allegati, regolerà tutti i rapporti, ivi compresi quelli economici, fra i soggetti interessati all'operazione e pertanto costituisce il presupposto per la concreta attuazione del Progetto di Fusione/Scissione;

Accertato che, nello specifico, il Progetto di Fusione/Scissione prevede:

- I) la fusione per incorporazione di AGEA in HERA (di seguito "Fusione");
- II) la Scissione totale e proporzionale di ACOSEA (di seguito "Scissione"), mediante assegnazione: a favore di HERA, della parte di patrimonio di ACOSEA inerente la gestione del servizio idrico integrato comprensivo delle attività, passività, contratti e diritti (di seguito "Ramo Gestioni") e a favore della società di nuova costituzione rinveniente dalla Scissione e denominata "ACOSEA IMPIANTI S.r.l.", della parte di patrimonio di ACOSEA inerente la proprietà delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali relative al servizio idrico integrato rappresentata dalla partecipazione detenuta da ACOSEA in ACOSEA RETI S.r.l. nonché dagli altri elementi patrimoniali (di seguito "Ramo Reti");
- III) l'impegno da parte del Comune di Ferrara e degli altri enti locali soci di ACOSEA di acquisire, entro 30 giorni dalla data di emissione delle azioni HERA derivanti dall'aumento del capitale sociale a servizio del Progetto di Fusione/Scissione, e previo pagamento del corrispettivo concordato, l'integrale partecipazione che HERA andrà a detenere in ACOSEA IMPIANTI (pari al 75,5%) (di seguito "Cessione della Partecipazione") ciò al fine di dare piena e puntuale applicazione al disposto di cui all'art. 113 del D.lgs. 267/2000 come modificato dal D.lgs. 269/2003.

In merito, si segnala che il Progetto di Fusione/Scissione ed, in particolare, la assegnazione del Ramo Reti a favore di ACOSEA IMPIANTI e la successiva Cessione della Partecipazione rispondono alle recenti novità legislative introdotte dal D.Lgs. 30 settembre 2003 n. 269 che ha modificato, tra le altre, la disposizione dell'articolo art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Nello specifico, il citato articolo 113, nella sua attuale formulazione, sancisce al 2° comma che <<Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13>> e al successivo 13° comma <<Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico che è incedibile>>. Pertanto, alla luce della citata normativa, il Progetto di Fusione/Scissione consente anche di dare attuazione al disposto dell'articolo 113, in quanto all'esito del Progetto di Fusione/Scissione e, specificatamente, della Cessione della Partecipazione il

capitale sociale di ACOSEA IMPIANTI, proprietaria del Ramo Reti, risulterà detenuto per la sua totalità da azionisti pubblici;

Considerato che nel Progetto di Fusione/Scissione le situazioni ed i conti economici di HERA, di AGEA e di ACOSEA, nonché le situazioni patrimoniali discendenti dalla Scissione e che rappresenteranno rispettivamente il "Ramo Gestione" ed il "Ramo Reti", sono riferite al 31/03/2004, con le integrazioni contenute nel punto 3 del Progetto di Fusione/Scissione.

Visto che costituisce elemento fondamentale del Progetto di Fusione/Scissione il fatto che la stipula dell'atto di fusione/scissione (di seguito "Atto di Fusione/Scissione"), l'ultima delle iscrizioni dello stesso presso gli uffici dei Registri delle Imprese competenti nonché la iscrizione di ACOSEA IMPIANTI mediante deposito presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Ferrara, avvengano entro il 31 dicembre 2004.

Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2501sexies comma e 2506ter del Codice Civile, a seguito di istanza presentata congiuntamente da HERA, AGEA, ACOSEA, il Tribunale di Bologna ha nominato quale esperto ai fini della predisposizione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio (di seguito "Relazione degli Esperti") la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

Visto che, ai sensi dell'articolo 2343 del Codice Civile, a seguito di istanza presentata congiuntamente da HERA, AGEA, ACOSEA, il Tribunale di Bologna ha nominato quale esperto ai fini della redazione della relazione della perizia giurata ex articolo 2343 del Codice Civile, ai fini dell'aumento di capitale a servizio della Fusione e ai fini della costituzione della società risultante dalla Scissione denominata ACOSEA IMPIANTI (di seguito "Perizia Giurata") il dottor Pier Luigi Ungania, con studio in Bologna;

Visto che la Relazione degli Esperti e la Perizia Giurata, unitamente al Progetto di Fusione/Scissione e agli altri documenti indicati nell'articolo 2501septies del Codice Civile, rimarranno depositati presso la sedi legali di HERA, AGEA e ACOSEA durante i 30 giorni che precederanno le assemblee di HERA, AGEA e ACOSEA, convocate per l'approvazione del Progetto di Fusione/Scissione.

Considerato che è intenzione di HERA, AGEA e ACOSEA completare il Progetto di Fusione/Scissione nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2004;

Visto che, in conseguenza del Progetto di Fusione/Scissione, HERA, per effetto dei rapporti di cambio di cui al Progetto di Fusione/Scissione, procederà ad un aumento in via scindibile del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 del Codice Civile, dagli attuali Euro 793.202.121,00 fino ad un massimo di Euro 839.903.881,00, mediante emissione di massimo n. 46.701.760 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna;

Accertato che in merito all'eventuale corresponsione di conguagli in denaro si rimanda al punto 4. del Progetto di Fusione/Scissione;

Considerato che, sempre in dipendenza della Progetto di Fusione/Scissione, HERA modificherà il proprio statuto prevedendo il diritto del Comune di Ferrara e dei Comuni di Argenta, Berra, Bondeno, Codigoro, Copparo, Iolanda di Savoia, Mesola, Mirabello, Portomaggiore e Vigarano Mainarda di nominare, ex art. 2449 del Codice Civile, un componente del Consiglio di Amministrazione di HERA;

Visto che, conseguentemente, lo statuto di HERA verrà modificato con riferimento agli articoli 5 (aumento del capitale sociale), 16 (incremento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a 14 e soppressione dei commi 16.2 e 16.3 e 17 (nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ex articolo 2449 del Codice Civile), statuto che si allega alla presente deliberazione sub A);

Accertato che, in dipendenza del Progetto di Fusione/Scissione e, specificatamente, in dipendenza della Scissione si procederà alla assegnazione a favore di HERA del Ramo Gestioni e a favore della società di nuova

costituzione denominata ACOSEA IMPIANTI, del Ramo Reti;

Accertato che la costituzione di ACOSEA IMPIANTI comporterà l'assegnazione a tutti gli attuali azionisti di ACOSEA di quote di ACOSEA IMPIANTI in misura proporzionale alla loro attuale partecipazione al capitale sociale di ACOSEA;

Visto che è previsto che, in conseguenza della Fusione, Azionisti AGEA (ad esclusione di SOELIA S.p.A.) e Azionisti Pubblici HERA convengano che, alla Data di Efficacia dell'Atto di Fusione/ Scissione, come meglio definita al successivo punto 24, Azionisti AGEA aderiscano al Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari (di seguito "Contratto di Sindacato"), che attualmente sussiste tra gli Azionisti Pubblici HERA, pubblicato ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico e del Regolamento Emittenti, cui saranno apportate:

I) alcune modifiche non di natura sostanziale relative a clausole finalizzate ad assicurare la gestione dei rapporti tra gli originari sottoscrittori del Contratto di Sindacato, nell'ambito del processo di quotazione di HERA già conclusosi nel luglio 2003;

II) alcune modifiche strettamente connesse alla adesione dei nuovi sottoscrittori ed in particolare relative agli articoli 4, 6 e 12;

Contratto di Sindacato che si deposita agli atti della presente deliberazione.

Considerato che gli Azionisti AGEA (ad esclusione di SOELIA S.p.A.) stipuleranno alla Data di Efficacia dell'Atto di Fusione/Scissione, una convenzione ex art. 30 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (di seguito "Convenzione"), avente ad oggetto la disciplina delle modalità di designazione tra loro di un componente nel Consiglio di Amministrazione di HERA ex articolo 2449 del Codice Civile e di un componente del Comitato di Sindacato di cui al Contratto di Sindacato;

Accertato che l'Atto di Fusione/Scissione avrà efficacia a decorrere dal giorno in cui verrà effettuata l'ultima iscrizione dell'Atto di Fusione e Scissione presso i registri delle imprese territorialmente competenti (di seguito "Data di Efficacia");

Visto che la decorrenza degli effetti contabili e fiscali relativi al Progetto di Fusione/Scissione sarà la seguente:

I) relativamente alla Fusione:

ai fini contabili, le operazioni effettuate da AGEA saranno imputate al bilancio di HERA a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'Atto di Fusione e Scissione presso i registri delle imprese territorialmente competenti. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali, ai sensi dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 così come modificato dal D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003;

II) relativamente alla Scissione:

ai fini contabili, le operazioni effettuate dal Ramo Gestione saranno imputate al bilancio di HERA a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'Atto di Fusione e Scissione presso i registri delle imprese

territorialmente competenti. Gli effetti fiscali, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 così come modificato dal D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003, decorreranno dal giorno in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'Atto di Fusione e Scissione presso i registri delle imprese territorialmente competenti;

Dato atto che, per effetto della Fusione e con decorrenza dalla Data di Efficacia, AGEA si estinguerà, così come per effetto della Scissione e con decorrenza dalla Data di Efficacia si estinguerà ACOSEA;

Considerato che l'esecuzione del Progetto di Fusione/Scissione è subordinata al verificarsi della approvazione, senza imposizione di qualsivoglia condizione o riserva, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi di ed in conformità alle disposizioni applicabili della Legge 10 ottobre 1990 n. 287;

Preso atto della relazione dell'assessore e del dibattito che ne è seguito, riportato nel verbale della seduta;

Con voti favorevoli 13 e 6 contrari (i consiglieri Cimino di F.I, Carli di A.N., Tonti di P.R.C., Bondi, Antonioli ed Ercoles della coalizione Arcobaleno) espressi in forma palese dai 19 consiglieri votanti, essendosi astenuto il cons. Bulletti (P.C.A.C),

DELIBERA

- di approvare e far propria l'operazione di integrazione societaria come descritta nell'Accordo Quadro, depositato agli atti della presente deliberazione, unitamente ai relativi allegati, ed in particolare come descritta nel "Progetto di Fusione di AGEA S.p.A in HERA S.p.A. e di Scissione totale e proporzionale di ACOSEA S.p.A. in favore di HERA S.p.A. e di una società di nuova costituzione denominata "ACOSEA IMPIANTI S.r.l.", redatto ai sensi degli articoli 2501-ter e 2506-bis del Codice Civile;

- di approvare e far proprie le modifiche dello statuto di HERA riguardanti gli articoli 5, 16 e 17, statuto che si allega alla presente deliberazione a farne parte integrante (Allegato A);

- di approvare e fare proprio il Contratto di Sindacato, depositato agli atti della presente deliberazione, autorizzando il Sindaco o suo delegato a sottoscriverlo ed ad apportare allo stesso eventuali modifiche di natura non sostanziale che si dovessero rendere necessarie;

- di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all'Assemblea dei soci di HERA e, per quanto di competenza, ad esprimere voto favorevole in ordine (i) alla approvazione del Progetto di Fusione/Scissione allegato all'Accordo Quadro (ii) alle modifiche dello statuto HERA;

- di autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere ogni altro atto necessario per il perfezionamento ed esecuzione del Progetto di Fusione/Scissione nonché a sottoscrivere l'Accordo Quadro e ogni atto necessario a dare esecuzione al medesimo apportando allo stesso eventuali modifiche, di natura non sostanziale che si dovessero rendere necessarie.

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

